



FEDERCHIMICA
ASSOFERTILIZZANTI
GRUPPO FERTILIZZANTI ORGANO-MINERALI,
ORGANICI, AMMENDANTI E SUBSTRATI

REGOLAMENTO

Giugno 2022

Statuto approvato dall'Assemblea costituente del 28 febbraio 1985

Modificato dall'Assemblea del 9 maggio 1995

Modificato dall'Assemblea del 25 maggio 1999

Modificato dall'Assemblea del 14 maggio 2004

Modificato dall'Assemblea del 14 maggio 2009

Modificato dall'Assemblea del 10 maggio 2010

Modificato dall'Assemblea del 16 maggio 2013

Modificato dall'Assemblea del 24 maggio 2018

Modificato dall'Assemblea del 22 giugno 2020

Modificato dall'Assemblea del 14 dicembre 2021

Modificato dall'Assemblea del 6 giugno 2022

INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI

Art. 1 - Costituzione - Denominazione	1
Art. 2 - Sede	1
Art. 3 - Scopi	1

TITOLO II

SOCI

Art. 4 - Perimetro Associativo	3
Art. 5 - Ammissione	3
Art. 6 - Diritti dei Soci	4
Art. 7 - Obblighi e durata	5
Art. 8 - Contributi	5
Art. 9 - Sanzioni	6
Art. 10 - Cessazione della qualifica di Socio	6

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO

Art. 11 - Organi	7
Art. 12 - Assemblea	7
Art. 13 - Adunanza dell'Assemblea	7
Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea	8
Art. 15 - Costituzione, Deliberazioni dell'Assemblea	9
Art. 16 - Presidente, Segretario dell'Assemblea e verbale	9
Art. 17 - Attribuzioni dell'Assemblea	10
Art. 18 - Consiglio Direttivo	10
Art. 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo	11
Art. 20 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo	13
Art. 21 - Presidente	13
Art. 22 - Commissione di Designazione del Presidente	15
Art. 23 - Vice Presidenti	16
Art. 24 - Disposizioni Generali sulle cariche	17
Art. 25 - Segretario	18

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Art. 26 - Rendiconto Consuntivo e Budget	18
--	----

TITOLO V

MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO E SCIoglimento DEL GRUPPO

Art. 27 - Modificazioni del Regolamento	19
Art. 28 - Scioglimento	19

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 29 - Adeguamento	20
Art. 30 - Norma di rinvio	20

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

ART. 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

1. È costituito, con durata illimitata, all'interno e nell'ambito di Assofertilizzanti “Associazione nazionale produttori di fertilizzanti” e di Federchimica Federazione Nazionale dell’Industria Chimica”, di seguito Federazione, aderente a Confindustria, ai sensi ed ai fini degli Statuti delle stesse, il Gruppo Fertilizzanti organo-minerali, organici, ammendanti, substrati comprendente: i concimi organo-minerali, i concimi organici, gli ammendanti organici, i correttivi, i substrati culturali, altre categorie come rispettivamente definiti dalla legislazione vigente.
2. Esso adotta il logo della Federazione e gli altri segni distintivi nel rispetto delle regole di Confindustria e di Federchimica.
3. Il Gruppo può aderire ad altre Associazioni nazionali, estere e sovranazionali di competenza purché non vi aderiscano Federchimica o Assofertilizzanti anche in rappresentanza del Gruppo.

ART. 2

SEDE

1. Il Gruppo ha sede in Milano presso Federchimica-Assofertilizzanti.

ART. 3

SCOPI

1. Al Gruppo è affidato in forma autonoma nell'ambito di Assofertilizzanti e nel rispetto delle disposizioni di Confindustria e di Federchimica in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema:
 - a) la trattazione di problemi di specifico interesse del settore;
 - b) l'assistenza sul piano tecnico-economico dei Soci;
 - c) la tutela degli interessi dei Soci e dell’immagine del settore.
2. Il Gruppo ha autonomia decisionale e operativa nonché di rappresentanza all'esterno per il settore allorché le iniziative da assumere lo riguardino specificamente e non rientrino nelle funzioni spettanti a Federchimica ed Assofertilizzanti.
3. Le decisioni e l'attività non devono essere in contrasto con lo Statuto e la politica generale di Assofertilizzanti e di Federchimica e comunque dovranno con queste essere concordate nel caso di coinvolgimento di altre

Associazioni di settore facenti parte della Federazione.

4. Le finalità del Gruppo sono:
 - a) promuovere con adeguate iniziative lo sviluppo e la crescita dei prodotti e delle tecnologie;
 - b) favorire la ricerca, la produzione e la commercializzazione di prodotti e tecnologie efficaci e sicuri a tutela degli utilizzatori e dell'ambiente;
 - c) promuovere il progresso scientifico e tecnologico anche collaborando con le Autorità competenti nello studio, la formazione e l'attuazione di norme tecniche che comunque riguardino le realtà di cui all'articolo 1;
 - d) istituire e mantenere i rapporti con Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate – Istituti, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
 - e) favorire e mantenere costanti contatti con l'opinione pubblica al fine di valorizzare correttamente e adeguatamente l'immagine ed il ruolo dei Soci, anche promuovendo iniziative editoriali all'uopo;
 - f) assistere gli associati in tutti i casi nei quali l'intervento richiesto è conforme alle finalità del Gruppo;
 - g) attuare una disciplina ed una costante sorveglianza affinché il livello di comportamento delle Imprese sia conforme all'etica e alle finalità del Gruppo secondo il Codice di autodisciplina allegato allo Statuto di Assofertilizzanti nonché il codice di autodisciplina per la sicurezza e la salute dei dipendenti e per la tutela dell'ambiente di Federchimica;
 - h) promuovere l'esercizio dell'attività dei Soci nel rispetto delle regole della concorrenza.

5. Il Gruppo non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Le eventuali attività di natura commerciale devono essere strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi del Gruppo.

6. Il Gruppo è apartitico e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

7. Il Gruppo, nel riconoscere tra i propri valori fondanti il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, adotta il Codice etico e dei valori Associativi di Confindustria, che concorre a costituire il presente Regolamento, - ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i Soci alla sua osservanza. I Soci respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato e collaborano con le forze dell'ordine e le Istituzioni per contrastare ogni episodio di attività illegale.

TITOLO II

SOCI

ART. 4

PERIMETRO ASSOCIATIVO

1. I Soci sono *effettivi* o *aggregati*.
2. Sono Soci *effettivi*: le Imprese che esercitano attività industriale di cui all'art. 1, con sede legale nel territorio nazionale, nonché Imprese con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti o attività sussidiarie di filiale.
3. Tali Imprese devono:
 - a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale dello Stato;
 - b) assicurare una puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal Codice Civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Federchimica e da Assofertilizzanti, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei Valori associativi di Confindustria;
 - d) disporre di un'adeguata struttura organizzativa.
4. Sono Soci *aggregati*: le Imprese le cui attività presentino elementi di complementarità e raccordo economico con le attività dei Soci effettivi.
5. Le Imprese che hanno i requisiti di Soci effettivi non possono aderire all'Associazione come Soci aggregati.
6. I Soci aggregati sono passibili delle sanzioni di cui all'art. 9, laddove svolgano attività di consulenza, nei medesimi ambiti di competenza del Gruppo, rivolta ad Imprese associate e non associate, aventi i requisiti di Socio effettivo.
7. I Soci aggregati non devono snaturare la qualificazione rappresentativa del Gruppo.
8. La partecipazione delle Imprese è disciplinata nel Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica.

ART. 5

AMMISSIONE

1. L'ammissione delle Imprese è subordinata al rispetto delle procedure di cui

all'art. 5 dello Statuto di Federchimica e all'art. 5 dello Statuto di Assofertilizzanti. Il Gruppo può richiedere alle Imprese ulteriori informazioni rispetto a quelle che le stesse sono tenute a fornire in base all'art. 5 dello Statuto di Federchimica e di Assofertilizzanti.

2. L'adesione al Gruppo comporta la contestuale iscrizione a Federchimica e ad Assofertilizzanti.
3. Il Gruppo può richiedere alle Imprese ulteriori informazioni rispetto a quelle che le stesse sono tenute a fornire in base all'art. 5 dello Statuto di Federchimica.
4. I rappresentanti dei Soci devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale, morale e di deontologia associativa, anche con riferimento a quanto previsto dal presente Regolamento e dagli Statuti di Assofertilizzanti, di Federchimica, dal Codice etico e dei valori Associativi di Confindustria e del codice di autodisciplina dell'Associazione.
5. Il Presidente, in caso di urgenza, può approvare l'accoglimento delle domande di adesione informandone il Consiglio Direttivo, al quale verranno sottoposte per la ratifica alla prima riunione dell'Organo.
6. Le domande di adesione sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo del Gruppo e del Consiglio Direttivo di Assofertilizzanti. A detti Organi è demandato di accettare l'esistenza dei requisiti necessari in base a quanto stabilito dal presente Regolamento e dallo Statuto.
7. Le delibere di accoglimento diventano esecutive dopo l'approvazione del Consiglio di Presidenza di Federchimica, in base a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto di Federchimica e dall'art. 5 dello Statuto di Assofertilizzanti.

ART. 6

DIRITTI DEI SOCI

1. I Soci hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza, tutela, assistenza, informazione e consulenza poste in essere dal Gruppo nonché quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale.
2. Restano invece escluse, per i Soci aggregati, tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta.
3. I Soci, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi del presente Regolamento.
4. Tutti i Soci hanno diritto ad avere attestata l'appartenenza al Sistema confederale.

5. Ai Soci dimissionari è escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo. Il diritto di elettorato passivo dei Soci aggregati è limitato al Consiglio Direttivo del Gruppo.

ART. 7

OBBLIGHI - DURATA

a.

1. L'adesione al Gruppo comporta per i Soci l'obbligo di osservare il presente Regolamento, lo Statuto di Assofertilizzanti e di Federchimica, le deliberazioni dei rispettivi organi, nonché il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria e di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della appartenenza a Federchimica e quello confederale.
2. L'adesione ha durata biennale e in seguito si intende tacitamente rinnovata.
3. Il Socio può disdire la propria adesione, con preavviso biennale, con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata – PEC; il biennio decorrerà dalla data di ricevimento della stessa.
4. Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 27. Il diritto di recesso non può essere esercitato dalle Imprese dimissionarie.
5. L'attività del Socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti. Le norme fondamentali di comportamento sono stabilite nel codice di autodisciplina allegato in appendice allo Statuto di Assofertilizzanti.
6. Si applicano, in ogni caso, per analogia le disposizioni di cui all'art. 6 dello Statuto di Federchimica e all'art. 6 dello Statuto di Assofertilizzanti.

ART. 8

CONTRIBUTI

1. I Soci, in aggiunta ai contributi di spettanza di Assofertilizzanti e di Federchimica, determinati dagli stessi, devono versare i contributi associativi secondo i criteri e l'ammontare deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea può adottare criteri, parametri e termini di contribuzione diversi per la copertura sia di parte dei costi, sia dei costi riferentisi a progetti o a programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustificano una ripartizione dei costi su basi diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie.

3. I contributi associativi riscossi dalla Federazione, a norma dei commi precedenti, non sono trasmissibili, da parte dei Soci ad altri soggetti.

ART. 9

SANZIONI

1. I Soci che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Regolamento sono passibili delle sanzioni previste all'art. 9 "Sanzioni" dello Statuto di Assofertilizzanti.

ART. 10

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde:
 - a) per dimissioni da parte del Socio, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 6;
 - b) per cessazione dell'attività dell'Impresa associata dal momento della formale comunicazione;
 - c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
 - d) per recesso esercitato in base all'art. 27;
 - e) per risoluzione unilaterale da parte di Federchimica per infrazioni del Codice etico e dei Valori associativi di Confindustria e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo, come disciplinato dall'art. 10 lett. e) dello Statuto della Federazione;
 - f) perdita dei requisiti associativi;
 - g) per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo.
2. In ogni caso, il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma degli artt. 5 e 7.
3. Terminato il preavviso di cui all'art. 7, la cessazione della qualifica di socio comporta, per gli esponenti dell'Impresa, la perdita automatica sia di tutte le cariche rivestite all'interno dell'Associazione, sia di tutti gli incarichi di rappresentanza esterna per conto del Gruppo.
4. Il Socio, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuto al pagamento dei contributi associativi secondo le seguenti modalità:
 - nel caso di dimissioni sino alla data di scadenza del rapporto associativo, secondo quanto stabilito all'art. 7;
 - entro i termini, di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento o espulsione;
 - nel caso di recesso esercitato in base all'art. 27: il contributo è dovuto per l'intero anno nel corso del quale viene notificato il dissenso.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO

ART 11

ORGANI

1. Sono organi del Gruppo:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - i Vice Presidenti.

ART. 12

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei Soci.
2. Ciascun socio dispone nell'Assemblea di un numero di voti determinato in ragione di un voto per ogni 1000€ di contributi annuali dovuti ad Assofertilizzanti.
3. In caso di votazione a scrutinio segreto, i criteri di ripartizione dei voti delle singole Imprese devono assicurare l'anonimato del Socio.
4. Le Imprese che fanno riferimento sia direttamente sia indirettamente alla stessa controllante, anche se non residente in Italia, sono considerate, a questi fini, come una sola Impresa associata.
5. I Soci possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altro Socio avente diritto di voto; ogni Socio non può essere portatore di più di una delega.
6. Non sono ammessi a votare in Assemblea i Soci che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi.
7. I Soci possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

ART. 13

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce:
 - a) in via ordinaria, una volta all'anno, entro i cinque mesi dalla fine di ciascun esercizio su delibera del Consiglio Direttivo e comunque non oltre la data dell'Assemblea di Assofertilizzanti;

- b) in via straordinaria:
 - su invito del Presidente di Assofertilizzanti o di Federchimica;
 - su richiesta motivata di tanti Soci che corrispondano ad un quarto dei voti spettanti al totale dei Soci;
 - per le modifiche degli articoli del presente Regolamento e per lo scioglimento del Gruppo;
 - c) in via ordinaria o straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo;
2. La richiesta da parte dei Soci dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
 3. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

ART. 14

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo oppure su richiesta del Presidente di Federchimica o di Assofertilizzanti.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente di Gruppo, l'Assemblea è convocata dal Vice Presidente più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano di età. La firma di uno dei Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
3. La convocazione avviene mediante lettera, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun socio al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data della riunione.
4. Nell'avviso devono essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno ed indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.
5. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.
6. Copia della convocazione viene trasmessa a Federchimica e ad Assofertilizzanti.
7. La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte dei Soci, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza.
8. Le riunioni possono essere convocate anche in videoconferenza.

ART. 15

COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i Soci.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche purché la delibera abbia ottenuto almeno il 50% dei voti dei Soci effettivi presenti.
3. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.
4. Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti dei Soci.
5. Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità del presente Regolamento vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 27.
7. Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Regolamento ed allo scioglimento del Gruppo si applicano gli artt. 27 e 28.
8. Ai fini dello scrutinio le schede elettorali si distinguono in valide, nulle e bianche.
9. Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto al numero dei votanti e gli astenuti, il Presidente dispone affinché la votazione sia ripetuta.

ART. 16

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.
2. In caso di assenza o di impedimento dal Vice Presidente più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano di età.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
4. Funge da Segretario il Segretario del Gruppo; in caso di assenza o

impedimento, da una persona designata dall'Assemblea.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Spetta all'Assemblea:
 - a) eleggere il Presidente secondo le modalità previste dall'art. 21;
 - b) eleggere, su proposta del Presidente, i Vice Presidenti secondo le modalità previste dall'art. 23;
 - c) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall'art. 18;
 - d) determinare le direttive di massima dell'attività del Gruppo e le politiche generali di settore ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi del Gruppo;
 - e) approvare il rendiconto consuntivo e il budget;
 - f) approvare i contributi;
 - g) approvare le modifiche al presente Regolamento attuabili secondo lo Statuto di Assofertilizzanti e di Federchimica e con le modalità previste dall'art. 27;
 - h) sciogliere il Gruppo, secondo le modalità previste dall'art. 28;
 - i) deliberare su ogni altro argomento ad esso sottoposto dal Consiglio Direttivo.

ART. 18

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) dai Vice Presidenti;
 - c) dal Presidente che per ultimo ha ricoperto la carica, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art. 1 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 24;
 - d) dai componenti eletti dall'Assemblea, l'anno successivo a quello dell'elezione del Presidente sulla base di una lista di candidati proposta dal Presidente, in numero non superiore a dodici. Ciascun Socio vota per non più di quattro quinti dei candidati eligendi.
2. È richiesto a ciascun componente di rilasciare una dichiarazione sul pieno possesso dei requisiti previsti dalla Normativa Confederale e dal Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
3. Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste degli eligendi componenti elettivi.
4. I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica per un quadriennio e scadono l'anno successivo alla scadenza del mandato del Presidente.

5. Possono essere rieletti per due ulteriori mandati consecutivi allo stesso titolo.
6. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un mandato, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 24 comma 7.
7. Il Consiglio Direttivo esprime, nella sua composizione, la rappresentatività del Gruppo merceologico.
8. Il componente eletto, ove non rappresentasse più l'Impresa di appartenenza all'atto della nomina, decade automaticamente dalla carica.
9. Decade automaticamente dalla carica il componente la cui Impresa di appartenenza non risultasse più aderente al Gruppo.
10. Ogni Socio non può essere presente in Consiglio Direttivo con più di un Rappresentante. Questa disposizione non si applica nel caso dell'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica.
11. Nel caso vengano a mancare, durante il mandato di carica, i componenti eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo si integra su proposta del Presidente mediante cooptazione. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
12. Non sono ammessi invitati permanenti; sono possibili inviti solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

ART. 19

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno.
2. Si può riunire in via straordinaria:
 - su invito del Presidente di Assofertilizzanti;
 - quanto lo ritenga opportuno il Presidente del Gruppo;
 - quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti.
3. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente, più anziano per carica, in caso di parità dal più anziano di età. La firma di uno dei Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
4. La convocazione avviene mediante lettera, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data della riunione.

5. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con un preavviso di almeno tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.
6. Le riunioni possono tenersi anche all'estero.
7. Le riunioni possono essere convocate in videoconferenza.
8. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la metà dei componenti.
10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Ciascun componente ha diritto ad un solo voto.
11. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.
12. Per quanto attiene le elezioni relative agli Organi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti dei Soci.
13. In caso di delibere su questioni sulle quali siano emerse divergenze tra i Gruppi merceologici, la maggioranza richiesta è di due terzi dei voti presenti.
14. Decadono dalla carica i componenti che non intervengano alle riunioni per cinque volte consecutive.
15. I componenti decaduti vengono sostituiti, su proposta del Presidente, mediante cooptazione.
16. Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel mandato precedente, siano stati dichiarati o decaduti.
17. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano per età presente.
18. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo hanno carattere impegnativo per tutti i Soci e vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
19. Funge da Segretario il Segretario del Gruppo; in caso di assenza o impedimento un componente il Consiglio Direttivo o un funzionario di Assofertilizzanti.
20. Al Consiglio Direttivo partecipa, con facoltà di proposizione e di parere ma senza diritto di voto, il Direttore di Assofertilizzanti nonché il segretario di

Gruppo.

ART. 20

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Spetta al Consiglio Direttivo, nel quadro degli orientamenti generali delineati da Assofertilizzanti, da Federchimica e dalle direttive generali stabilite dall'Assemblea:
 - a) deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessino la generalità dei Soci del Gruppo, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
 - b) promuovere ed attuare quanto sia necessario ed utile per il raggiungimento degli scopi del Gruppo;
 - c) assicurare l'assistenza, l'appoggio ed il coordinamento - ove richiesto e nei limiti di cui all'art. 3, lettera f) per le iniziative e le attività dei Soci;
 - d) proporre all'Assemblea il Presidente del Gruppo con le modalità previste dall'art. 22;
 - e) eleggere su proposta del Presidente nuovi componenti il Consiglio Direttivo in sostituzione di quelli mancanti o decaduti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo;
 - f) eleggere su proposta del Presidente i Vice Presidenti venuti a mancare durante il quadriennio di carica;
 - g) nominare, per problemi di specifico interesse del Gruppo, quando occorra, tramite Federchimica e/o Assofertilizzanti e comunque d'intesa con le stesse, rappresentanti presso Istituti, Fondazioni, Enti, Amministrazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate -, Consorzi, Società, Commissioni ed Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
 - h) esaminare il rendiconto consuntivo ed il budget da sottoporre all'Assemblea;
 - i) proporre all'Assemblea la misura dei contributi;
 - j) deliberare la convocazione dell'Assemblea in sede ordinaria o straordinaria, con le modalità previste dall'art. 14;
 - k) deliberare la convocazione straordinaria dell'Assemblea da svolgersi per referendum in base all' art. 27;
 - l) costituire Comitati Tecnici, Gruppi di Lavoro, Commissioni, per determinati scopi e lavori e nominare i coordinatori;-
 - m) deliberare sulle domande di adesione in base all'art. 5;—
 - n) proporre all'Assemblea modifiche al Regolamento, da apportare secondo le modalità previste dall'art. 27;—
 - o) deliberare sanzioni nei confronti dei Soci inadempienti in base a quanto stabilito dall'art. 9;
 - p) verificare periodicamente la situazione economico-finanziaria.

ART. 21

PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e scade con l'Assemblea che approva il bilancio del quarto anno del suo mandato fatto salvo quanto previsto dal successivo sesto comma.
3. Il candidato alla Presidenza è designato dal Consiglio Direttivo sulla base di quanto previsto all'art. 22.
4. Il Presidente può essere rieletto per non più di un quadriennio.
5. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un quadriennio fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
6. Laddove la Commissione di designazione di cui al successivo art. 22 verifichi ed accerti l'assenza di candidati previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza di Assofertilizzanti può proporre al Consiglio Direttivo la conferma del Presidente uscente per un solo biennio.
7. Per le verifiche e gli accertamenti di cui al precedente comma, la Commissione di designazione farà riferimento ai parametri ed ai requisiti previsti per l'ammissione alle consultazioni delle autocandidature.
8. Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo con un quorum costitutivo di almeno i tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei componenti votanti.
9. La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole del 75% dei voti presenti in Assemblea.
10. Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Regolamento.
11. Il Presidente, in caso di urgenza, può approvare l'accoglimento delle domande di adesione informandone il Consiglio Direttivo, al quale verranno sottoposte per la ratifica alla prima riunione dell'Organo.
12. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo al quale deve però riferire nella sua prima riunione.
13. Il Presidente si tiene in contatto con il Presidente di Assofertilizzanti e con quello di Federchimica ai fini del necessario coordinamento per assicurare l'indirizzo organico all'azione associativa e federativa.

14. Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o a determinati componenti il Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcune sue attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa. Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste per l'elezione degli Organi del Gruppo.
15. In caso di votazioni elettroniche a distanza a scrutinio segreto, il Presidente può fissare regole procedurali specifiche e di maggiore durata temporale della votazione, fino ad un massimo di tre ore.
16. Il Presidente propone al Consiglio Direttivo i due Vice Presidenti.
17. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano per carica presente; in caso di parità dal più anziano di età. In caso di assenza del Vice Presidente, è sostituito dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.
18. Venendo a mancare il Presidente, il Vice Presidente più anziano in carica, in caso di parità, il più anziano di età, ne svolge, temporaneamente, le funzioni, in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente.
19. In tal caso la Commissione di Designazione deve insediarsi nei sessanta giorni successivi.
20. L'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi dall'insediamento della Commissione di Designazione.
21. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso.
22. Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Direttivo di Assofertilizzanti in base a quanto previsto dall'art. 18 "Consiglio Direttivo" dello Statuto dell'Associazione.
23. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
24. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente più anziano per carica presente autorizza l'emissione dei mandati di pagamento che devono essere sottoscritti dal Direttore dell'Associazione. I mandati di pagamento devono avere in allegato tutti i documenti giustificativi delle spese.
25. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo sulla gestione economico-finanziaria.

ART. 22

COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE

1. Entro l'anno antecedente a quello di scadenza del mandato del Presidente in carica, deve insediarsi la Commissione di designazione del Presidente.
2. Della Commissione non possono far parte il Presidente ed i Vice Presidenti in carica.
3. La Commissione di Designazione è composta da tre componenti, espressione dei Soci, in possesso dei requisiti personali, professionali e organizzativi previsti dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, sorteggiati all'interno di un elenco di cinque nominativi predisposto dagli ultimi tre Past President oppure, in mancanza o nell'impossibilità di uno o più di questi, dai Vice Presidenti in carica e dai precedenti Vice Presidenti, in ordine cronologico di mandato, purché continuino ad operare nell'ambito della realtà di cui all'art. 1. Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per una eventuale sostituzione. Il sorteggio viene effettuato in Consiglio Direttivo.
4. L'eventuale impossibilità a far parte della Commissione di Designazione deve essere formalizzata dall'interessato.
5. La Commissione ha piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Direttivo i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari. Deve essere assicurata la consultazione dei Soci che ne facciano richiesta.
6. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte, su un massimo di due candidati, con le indicazioni emerse dalle consultazioni.
7. Spetta alla Commissione indicare la dimensione del consenso.
8. È richiesto, inoltre, a ciascun candidato di rilasciare una dichiarazione sul pieno possesso dei requisiti previsti dalla Normativa Confederale e dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che si allega alla relazione e ne diviene parte integrante.
9. Tale relazione viene sottoposta al Consiglio Direttivo che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.
10. Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

11. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.
12. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

ART. 23

VICE PRESIDENTI

1. I Vice Presidenti fino ad un numero massimo di due vengono eletti, su proposta del Presidente, dall'Assemblea nell'anno di elezione del Presidente. È richiesto a ciascun candidato di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 18 comma 2.
2. I Vice Presidenti collaborano con il Presidente alla realizzazione del programma di attività e alla conduzione del Gruppo.
3. Il Vice Presidente più anziano per carica, in caso di parità il più anziano di età, sostituisce in caso di assenza, impedimento o cessazione, il Presidente.
4. I Vice Presidenti sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo di Assofertilizzanti in base all'art. 18 "Consiglio Direttivo" dello Statuto di quest'ultima.
5. I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di cessazione del Presidente per motivi diversi dalla scadenza, i Vice Presidenti decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un quadriennio.
6. Nel caso vengano a mancare uno o più Vice Presidenti durante il triennio di carica, essi sono eletti, su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

ART. 24

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

1. Le cariche associative di cui al presente Regolamento sono riservate ai rappresentanti dei Soci nel rispetto di quanto definito dall'art. 24 dello Statuto di Federchimica.
2. I rappresentanti dei Soci aggregati, di cui all'art. 4, non possono essere eletti alle cariche di Presidente e Vice Presidenti.

3. In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, ai sensi degli artt. 7 “Obblighi e durata” e 29 “Disposizioni Generali sulle cariche” dello Statuto di Federchimica e dell'art. 28 dello Statuto di Assofertilizzanti, l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente del Gruppo al rispetto di quanto specificatamente stabilito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.
4. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Per quanto riguarda gli Organi di cui all'art. 11 lettera b) il periodo di riferimento del mandato decorre dall'Assemblea che li ha eletti o dalla data della loro cooptazione.
5. Per quanto riguarda gli Organi di cui all'art. 11 lettera c) e d) il periodo di riferimento del mandato decorre dall'Assemblea che li ha eletti o dalla data della loro cooptazione.
6. Al fine di garantire la puntuale applicazione degli effetti organizzativi, la rotazione prevista all'articolo 18, commi 4 e 5, può essere derogata laddove la base associativa del Gruppo non superi il numero di 20 Imprese associate.
7. La perdita dei requisiti soggettivi comporta l'automatica decadenza dalla carica ricoperta.
8. Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 25

SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo di Assofertilizzanti, d'intesa con Federchimica, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 30 “Gruppi Merceologici” dello Statuto di Assofertilizzanti e dagli artt. 30 e 31 dello Statuto di Federchimica.
2. Il Segretario partecipa, con facoltà di proposizione e di parere ma senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi del Gruppo.

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

ART. 26

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

1. Per ciascun anno solare, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto consuntivo ed il budget del Gruppo.
2. Essi sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.
3. Tali documenti, una volta approvati, vengono trasmessi ai competenti Organi di Assofertilizzanti e di Federchimica.
4. Il rendiconto consuntivo e il budget sono rilevabili dal fascicolo di bilancio della Federazione, ripartiti tra Federchimica, le Associazioni di settore e i Gruppi merceologici.
5. Non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO E SCIoglimento DEL GRUPPO

ART. 27

MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le modificazioni del Regolamento, attuabili secondo gli Statuti di Assofertilizzanti e di Federchimica, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, occorrendo anche per referendum nelle forme stabilite a Regolamento predisposto al riguardo da Federchimica, con il voto favorevole di almeno un terzo-dei voti spettanti ai Soci, senza tenere conto degli astenuti.
2. Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate, è consentito il diritto di recesso, da notificare con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata – PEC entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
3. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 28

SCIoglimento

1. Quando venga domandato lo scioglimento del Gruppo da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.
2. Tale Assemblea, da convocarsi con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata – PEC, delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe e affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.
3. L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.

TITOLO VI

NORME FINALI

ART. 29

ADEGUAMENTO

1. Laddove vengano apportate modifiche alle norme dello Statuto della Federazione che producano effetti sul funzionamento del Gruppo e/o di Assofertilizzanti che producano le stesse si considerano immediatamente operative.

Il Gruppo dovrà, comunque, procedere, nel più breve tempo possibile, ad adeguare il proprio Regolamento alle disposizioni contenute nello Statuto di Federchimica e/o Assofertilizzanti.

ART. 30

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano per analogia gli articoli e le disposizioni degli Statuti di Assofertilizzanti e di Federchimica.
2. Fatta eccezione per le controversie riguardanti qualsivoglia diritto di credito, anche a titolo contributivo, vantato dalla Federazione, spetta ai tre Proviviri di Federchimica, costituiti in Collegio Arbitrale, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra:
 - a) Federchimica e le Associazioni di settore;
 - b) Federchimica e i Soci;
 - c) le Associazioni di settore fra loro;
 - d) le Associazioni di settore e i loro Gruppi merceologici;
 - e) le Associazioni di settore e i Soci;
 - f) i Gruppi merceologici fra loro;
 - g) i Gruppi merceologici e i Soci;
 - h) i Soci.